Allegato A ainn. 169.50 130-16

STATUTO

Articolo 1

(Denominazione)

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "VALDIGNE ENERGIE Società a responsabilità limitata" o, in forma abbreviata, "VALDIGNE ENERGIE S.r.l." (di seguito "**Società**") ed è regolata dalle norme del presente statuto

Articolo 2

(Sede)

La Società ha sede in Pré Saint Didier (AO) e sede amministrativa in Châtillon (AO).

Articolo 3

(Durata)

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2040.

Articolo 4

(Rapporti con i soci)

La società tiene, a cura dell'organo amministrativo, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo fax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla Società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura dell'organo amministrativo a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci ed i relativi recapiti, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intendono essere, a tutti gli effetti di legge, quelli risultanti dal libro soci. I soci hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di domicilio e dei propri recapiti.

Articolo 5
(Oggetto sociale)

Pagina 1 di 16

La Società ha per oggetto la seguente attività:

- (a) la produzione di energia, prevalentemente da fonti rinnovabili, mediante centrali appositamente costruite;
- (b) la costruzione, la gestione e la commercializzazione di impianti per la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione di energia, anche mediante concessione in affitto a terzi, sia in Italia sia all'estero, nonché l'acquisto, la vendita, la permuta o la costruzione di immobili, la loro conduzione, nonché l'eventuale miglioramento, ampliamento e trasformazione purché strettamente connessi all'oggetto principale sopra descritto;
- (c) la commercializzazione della stessa energia e la commercializzazione dei diritti ad essa connessi in conformità ai limiti stabiliti dalle leggi e norme in materia, vigenti e future;
- (d) l'organizzazione ed il coordinamento delle attività per la realizzazione, in Italia e all'estero, di opere ingegneristiche di qualsiasi natura per la produzione, il trasporto e l'utilizzazione dell'energia elettrica e per l'assolvimento delle relative procedure di ottenimento;
- (e) il commercio, in tutte le sue forme, di macchinari, attrezzi ed utensili per la produzione e distribuzione di energia;
- (f) attività di ricerca, consulenza, studi di fattibilità ed assistenza, nonché attività di acquisizione, vendita, commercializzazione e "trading" di beni e servizi, attività tutte riferite al settore di cui alle precedenti lettere (a), (b), (c) e (e).

La Società potrà stipulare contratti aventi ad oggetto l'utilizzo di concessioni di derivazione di acque a scopo idroelettrico, nonché di occupazione dei suoli e quant'altro necessario e connesso alla produzione dell'energia elettrica da qualsiasi fonte ed al suo trasporto.

Tutte le predette attività, nei limiti consentiti dalla legge, potranno essere svolte sia in Italia sia all'estero.

Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale e, pertanto, non in via prevalente, la Società potrà altresì (i) compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale o finanziaria ritenuta utile o necessaria dall'organo amministrativo; (ii) ricevere, concedere e rilasciare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, ivi incluse garanzie immobiliari; (iii) compiere operazioni immobiliari e mobiliari, ivi compresa la compravendita di beni immobili e mobili, anche registrati, l'assunzione di obbligazioni, la stipulazione di mutui con o senza garanzia ipotecaria; (iv) assumere, direttamente e/o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, simile o connesso al proprio, nonché in altre società.

Nessuna attività finanziaria, qualificata come tale ai sensi di legge, potrà essere svolta nei confronti del pubblico.

Articolo 6

(Capitale sociale)

Il capitale è fissato in Euro 11.474.567,00 (undicimilioniquattrocentosettantaquattromilacinquecentosessantasette virgola zero zero) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

Articolo 7

(Aumento del capitale sociale)

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni possedute. Salvo per il caso di cui all'articolo 2482 ter cod. civ., l'aumento del capitale può essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni a non soci; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 cod. civ.. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento di capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno

che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione sia per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

Articolo 8

(Finanziamenti dei soci)

La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso.

Articolo 9

(Trasferimento delle partecipazioni)

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi, decorso il termine di 24 mesi dalla data di costituzione della Società o dalla data di sottoscrizione della partecipazione. In caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel libro soci spetta il diritto di prelazione in proporzione alla quota posseduta, da esercitarsi secondo le modalità indicate nell'articolo 10.

Articolo 10

(Prelazione)

Il socio che intende trasferire, anche parzialmente, la propria partecipazione deve inviare all'organo amministrativo l'offerta mediante lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata, con l'indicazione del cessionario, del prezzo richiesto e delle modalità di pagamento.

Nei 15 (quindici) giorni successivi l'organo amministrativo deve dare comunicazione dell'offerta a tutti gli altri soci con lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci.

I soci che intendano esercitare la prelazione devono, a pena di decadenza, darne comunicazione con lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

Qualora nel termine indicato nel comma che precede taluno dei soci non abbia esercitato in tutto o in parte la prelazione, gli altri soci hanno diritto di sostituirsi nella prelazione in proporzione alle rispettive quote.

Nella predetta ipotesi, l'organo amministrativo deve darne comunicazione ai soci con lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata entro 15 (quindici) giorni; il socio o i soci che intendano esercitare la prelazione devono darne comunicazione entro 30 (trenta) giorni e devono comunque impegnarsi ad acquistare l'intera quota oggetto dell'offerta.

Qualora il diritto di prelazione non sia esercitato da alcuno dei soci l'organo amministrativo deve dare comunicazione al socio cedente entro 15 (quindici) giorni con lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata; in tal caso, l'alienante è libero di cedere a terzi la quota offerta per un periodo di tre mesi decorrenti dal ricevimento della comunicazione che precede.

Articolo 11

(Recesso del socio)

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni concernenti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione, la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede all'estero;
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468 cod. civ.;
- I'aumento di capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata. La comunicazione deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Nell'ipotesi di recesso, il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito secondo le disposizioni previste dall'articolo 2473 cod. civ.

Articolo 12

(Organo amministrativo)

La Società potrà essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

In ogni caso, il numero dei componenti dell'organo amministrativo deve avvenire nel rispetto della normativa inderogabile tempo per tempo vigente in tema di composizione degli organi sociali.

Qualora vengano nominati tre o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390, cod. civ..

Gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica per tre esercizi sociali, salvo revoca o dimissioni, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La scadenza ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito, la ricostituzione si ha con l'accettazione della carica da parte dell'organo amministrativo. I membri dell'organo amministrativo sono rieleggibili, ai sensi dell'articolo 2383, cod. civ..

Nel caso di organo collegiale, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ.. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori per la ricostituzione dello stesso.

Ai membri dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Con decisione dei soci è possibile determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, con facoltà di disporre la quota massima attribuibile agli amministratori investiti di particolari cariche. E' fatto divieto di corrispondere, ai componenti dell'organo amministrativo, gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato.

L'organo amministrativo della Società è nominato nel rispetto dei principi, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni, previsti dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, nel caso in cui la Società sia tenuta all'applicazione della predetta normativa alla data della nomina.

In ogni caso, la nomina dell'organo amministrativo deve avvenire nel rispetto della normativa inderogabile tempo per tempo vigente in tema di composizione degli organi sociali.

Articolo 13

(Consiglio di amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere, inoltre, un vice presidente, purché la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia.

La convocazione è fatta dal presidente o da chi ne fa le veci o ne sia incaricato, con avviso inviato a tutti gli amministratori e al sindaco unico o ai membri del collegio sindacale almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata a.r., telefax, telegramma, messaggio di posta elettronica (e-mail), ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

ricevimento. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'adunanza.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi collegati telefonicamente o per videoconferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In caso di riunione tenuta in più luoghi collegati telefonicamente o per videoconferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente. In caso di assenza o di impedimento del presidente, subentra nelle attribuzioni di quest'ultimo il vice presidente all'uopo indicato dal consiglio di amministrazione ovvero, in mancanza di tale designazione, il più anziano nella carica ovvero, in caso di uguale anzianità, il più anziano in età.

Il consiglio di amministrazione può altresì nominare un amministratore delegato fissandone le attribuzioni ed i poteri.

Qualora preventivamente autorizzato dall'assemblea, il consiglio di amministrazione potrà attribuire deleghe al presidente.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica e il sindaco unico o tutti i membri del collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato; detto verbale dovrà essere trascritto nel libro delle assemblee degli amministratori.

Articolo 14

(Poteri dell'organo amministrativo)

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante dall'assemblea dei soci:

- contrazione di prestiti di medio-lungo termine;
- contratti aventi ad oggetto la vendita, l'acquisto, la locazione di beni produttivi di importo superiore a 500.000,00 Euro;
- compravendita o realizzazione di beni immobili e/o costituzione di diritti reali su beni immobili;
- rilascio di garanzie reali;
- assunzione o dismissione di partecipazioni.

Articolo 15

(Rappresentanza della società)

La firma e la rappresentanza legale della Società spettano all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione e in caso di suo impedimento al vice presidente, se nominato, nonché all'amministratore delegato, se nominato.

Il Consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, fatta eccezione per quelli ad esso riservati dalla legge e o dal presente statuto, ad un amministratore delegato, che potrà rilasciare a terzi, anche non dipendenti della Società, procure speciali per determinati atti o categorie di atti, nonché nominare procuratori alle liti, se a ciò risultino espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione in sede di attribuzione dei relativi poteri.

L'amministratore unico, ove nominato, relativamente alle attribuzioni delegabili per legge, ha facoltà di nominare procuratori ad negotia e/o alle liti.

Il consiglio di amministrazione, oppure l'amministratore unico, possono altresi nominare o revocare uno o più direttori generali, institori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri e fissandone i relativi emolumenti.



Articolo 16

(Compensi dell'organo amministrativo)

Ai membri del consiglio di amministrazione, oppure all'amministratore unico, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, secondo le modalità stabilite dall'assemblea. E' fatto divieto di corrispondere, ai componenti dell'organo amministrativo, gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine di mandato.

L'assemblea può in qualsiasi momento assegnare all'amministratore unico ovvero ai membri del consiglio di amministrazione un compenso annuale. In mancanza di tale determinazione del compenso, si intende che il mandato non è remunerato e che l'amministratore unico ovvero i membri del consiglio di amministrazione, con l'accettazione dell'incarico, abbiano rinunciato a ricevere un compenso per il proprio ufficio.

La remunerazione dell'amministratore delegato, ove nominato, è stabilità dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del sindaco unico o del collegio sindacale.

Sono esclusi ulteriori compensi.

Articolo 17

(Sindaco unico e Collegio sindacale)

La nomina di un organo di controllo o di un revisore è obbligatoria anche ove non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile.

In ogni caso, l'assemblea ha la facoltà di nominare un sindaco unico o un collegio sindacale.

Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi è due sindaci supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea all'atto della nomina del collegio stesso.

Il sindaco unico o il collegio sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. I Sindaci sono rieleggibili.

Il compenso del sindaco unico o dei membri del collegio sindacale è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio, sulla base delle tariffe professionali nonché della normativa applicabile alla Società. E' fatto divieto di corrispondere, ai component dell'organo di controllo, gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche in videoconferenza o teleconferenza alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nel verbale:

- sia consentito al presidente della riunione del collegio sindacale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto che effettua la verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi che si verificano nella riunione, oggetto di verbalizzazione;
- III. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione degli argomenti trattati ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere;
- IV. ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano espressamente indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Verificandosi questi requisiti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il collegio sindacale è nominato nel rispetto delle norme in materia di parità di accesso agli organi di- amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni, previste dal DPR 30 novembre 2012, n. 251, nel caso in cui la Società sia tenuta all'applicazione della predetta normativa alla data della nomina.

In ogni caso, la nomina dei componenti del collegio sindaçale deve avvenire nel rispetto della normativa inderogabile tempo per tempo vigente in tema di composizione degli organi sociali.

Articolo 18

(Revisione legale dei conti)

Salvo diversa inderogabile disposizione di legge, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco unico o dal collegio sindacale: in tale caso, il sindaco unico o il collegio sindacale devono essere costituiti da revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'incarico di revisione legale dei conti può tuttavia essere conferito dall'assemblea ad un revisore o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

10 IN

L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico; l'assemblea, inoltre, determina il relativo compenso.

Articolo 19

(Decisioni dei soci e assemblea)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dell'organo di controllo, del suo presidente e/o del revisore;
- d) le modificazioni del presente statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) le autorizzazioni di cui al precedente articolo 14.

Articolo 20

(Assemblea)

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Restano comunque salve altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove purché in Italia, mediante avviso inviato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata a.r, telefax, telegramma, messaggio di posta elettronica (e-mail), o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, con l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione e delle materie da trattare.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi collegati telefonicamente o per videoconferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In caso di riunione tenuta in più luoghi collegati telefonicamente o per videoconferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti regolarmente costituita; in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo.

Anche in mancanza di formale convocazione formale, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale, l'organo amministrativo e l'organo di controllo, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; qualora i componenti dell'organo amministrativo o i componenti dell'organo di controllo, non partecipino personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta; la delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previste dalla

legge (art. 2364 cod. civ.), l'assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea dei soci è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, dal vice presidente se nominato; in caso di assenza o impedimento l'assemblea è presieduta da persona designata dalla maggioranza dei soci presenti.

Il presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio.

Articolo 21

(Bilancio e utili)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta una somma non inferiore al 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 22

(Scioglimento e liquidazione)

Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'assemblea dei soci. Nel caso di cui al precedente comma, nonché nei casi di scioglimento previsti dall'articolo 2484 cod. civ., ovvero negli altri casi previsti dal presente statuto, l'assemblea dei soci con apposita deliberazione, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, da iscrivere nel registro delle imprese, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della Società;
- i poteri dei liquidatori ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione. In mancanza di specifiche attribuzioni si applica la disposizione prevista dall'articolo 2489 cod. civ..

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, mediante deliberazione dell'assemblea. Il socio che non abbia concorso alle deliberazioni relative alla revoca dello stato di liquidazione, ha diritto a recedere secondo quanto previsto dall'articolo 11 del presente statuto. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter cod. civ..

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo, si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al capo VIII, libro V cod. civ..

Articolo 23

(Controversie)

Tutte le controversie relative al presente atto, ovvero insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ovvero promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o nei loro confronti dovranno essere risolte da un arbitro unico, nominato dal presidente del tribunale di Aosta, a richiesta della parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere, in via rituale secondo diritto, nel termine di novanta giorni dalla nomina, salvo eccezionale rinvio motivato, sino ad un massimo di altri novanta giorni.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.


Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro di Aosta.

Articolo 24

(Divieti)

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 25
(Disposizioni generali)



Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto e dall'atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

